



Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Il CCNL 1998 – 2001 dell'1/04/1999, all'art. 4, comma 2, elenca le materie oggetto di regolamentazione a livello di singolo Ente.

In particolare, quelle contraddistinte dalle lettere a), b), c) e d) riguardano gli istituti più significativi, quelli di contenuto prettamente economico. Esse attengono sostanzialmente alla destinazione delle risorse finanziarie disponibili, ai vari elementi di retribuzione accessoria ed alle spese delle attività di formazione professionale del personale.

E' fondamentale rammentare come, fortemente innovando rispetto al precedente, il CCNL del 22 gennaio 2004, ha stabilito, a partire dall'anno 2004, la netta separazione, in base all'art. 31 sopra richiamato, tra risorse aventi carattere di stabilità e risorse aventi caratteristiche di variabilità; le prime, costituenti l'ammontare storicizzato dei vecchi Fondi, destinate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi uguali caratteristiche di certezza e continuità (P.E.O., L.E.D., Posizioni Organizzative, Indennità di Comparto); le seconde, invece, costituenti le somme integrative disponibili, anno per anno, in base alle situazioni contingenti e destinate al finanziamento degli altri istituti economici aventi natura variabile (indennità varie, compenso per produttività). Tecnicamente questo ha portato, a regime, ad uno schema contabile estremamente sintetico, il quale prevede un unico ammontare in parte stabile (che potrà aumentare solo per effetto di specifica previsione contrattuale nazionale) e l'elencazione delle risorse integrative annualmente disponibili in parte variabile.

Con forte ritardo rispetto alla consueta tempistica, la contrattazione decentrata relativa al quadriennio 2006-2009, aperta con la sottoscrizione del CCNL 11/04/2008, è stata avviata il 23 luglio 2009, a seguito della formale disdetta del contratto decentrato precedente avvenuta ad opera della CGIL FP e del CSA. Come è noto, infatti, la verifica amministrativo-contabile svolta dagli Ispettori del Ministero delle Finanze, ha per lungo tempo "monopolizzato" l'attività della struttura interna del "Personale" e l'attività di relazioni sindacali è stata assente o estremamente limitata, anche in ragione della tipologia dei rilievi a cui tale verifica aveva portato. Solo con la deliberazione n. 88 del 14 settembre 2009 è stata costituita la delegazione trattante di parte



pubblica e soltanto il giorno 9 febbraio 2010 é effettivamente iniziato il negoziato per il rinnovo, pervenendo nella riunione del 27 maggio 2010 alla sottoscrizione concorde da parte di tutti i soggetti sindacali della ipotesi di contratto decentrato 2006-2009 (sottoscrizioni materialmente raccolte nei giorni successivi fino appunto ai primi giorni di luglio). Va dato quindi atto - viste le obiettive difficoltà d'azione dell'Amministrazione - di una condivisa maturità dei comportamenti delle controparti. Basti pensare, ad esempio che - nelle more della contrattazione decentrata - l'Ente ha prudentemente sospeso il pagamento della indennità di disagio per l'uso di apparecchiature e macchinari, con atto unilaterale, sempre a causa delle specifiche contestazioni ispettive, ed i soggetti sindacali hanno evitato il ricorso (che avrebbe avuto sicuro esito positivo) alla magistratura del lavoro, gestendo, nel contempo, il giustificato e diffuso malcontento del personale dipendente, defluito nella consapevole presa d'atto della necessità di una più opportuna sistemazione normativa delle varie tipologie di indennità. La qual cosa è, appunto, avvenuta con la dettagliata regolamentazione contenuta nell'ultima parte (artt.19-23) del nuovo accordo decentrato.

Il testo del nuovo contratto decentrato integrativo si discosta assai poco, soprattutto nella parte giuridica, dal precedente relativo al quadriennio 2002-2005. Nell'ambito più prettamente finanziario, sono gli ultimi articoli dell'accordo, dal n. 19 al n. 23, ad occuparsi degli istituti accessori (finanziati esclusivamente dalla parte di risorse variabili), alcuni dei quali già esistenti a livello decentrato (art. 19, compensi per attività disagiate; art. 20, compensi per rischio; art. 21, compensi per maneggio valori; art. 23, compensi per le responsabilità di cui all'art. 36 del CCNL 22/01/2004) ed altri, invece, completamente ridefiniti rispetto al passato (art. 22, compensi per le specifiche responsabilità). In buona sostanza, è stata abolita l'indennità di disagio legata all'uso di videoterminali di € 5,00 giornalieri percepita in precedenza dal 65% dei dipendenti e l'indennità di disagio è stata ridefinita in € 5,50 giornalieri, ma solo in relazione alla guida dell'autovettura camerale ed all'utilizzo delle macchine bollatrici, per i soli giorni di effettivo utilizzo, e per i soli dipendenti di categoria B1 (art. 19). Molto più dettagliate (ai fini di una più immediata individuazione dei percettori) e molto più articolate nel valore annuo, invece, le indennità per specifiche responsabilità riservate al personale di categoria D, C e B3, da un minimo di € 1.600,00 al massimo contrattuale nazionale di € 2.500,00. L'elemento di forte novità - oltre all'inedito collegamento introdotto dal presente contratto tra il



riconoscimento della titolarità delle indennità di disagio e/o di responsabilità a coloro che siano individuati da un apposito provvedimento - è rappresentato dal fatto che questa come tutte le altre indennità, a norma dell'art. 24 ("Clausola di salvaguardia"), non verranno più liquidate mensilmente, ma in unica o in due soluzioni e solo dopo l'avvenuto accertamento dell'esistenza delle necessarie risorse, secondo la cadenza "fisiologica" consueta di costituzione prima e di rideterminazione poi del fondo annuale delle risorse. Le parti, infatti, hanno autoregolamentato, con la parte finale del medesimo articolo, l'evenienza della insufficienza delle risorse variabili, disponendo che in tal caso i compensi in parola saranno liquidati agli interessati solo in proporzione alle risorse esistenti. Una formulazione di questo tipo, effettivamente innovativa ed ulteriore indice di responsabilizzazione delle parti contraenti, mette al riparo - stante la fissità delle spese derivanti dall'impegno "storicizzato" della parte stabile del fondo - l'Amministrazione da qualsiasi rischio di sfioramento del tetto di spesa rappresentato dalle risorse annualmente definite in base alle rigide regole dei CC.CC.NN.L.

Si noterà, infine, la sfasatura tra quadriennio di vigenza (2006-2009) e momento della sottoscrizione, già successivo alla scadenza dello stesso; prassi, questa, consolidatasi nella contrattualistica italiana aggravata, come detto sopra, dalle concomitanti difficili circostanze della Camera. Ciò significa che, fino a tutto il 2009, in vigenza del precedente contratto decentrato integrativo si è proceduto, annualmente, con i soli accordi "stralcio", relativi esclusivamente all'utilizzo delle risorse, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 5, comma 1 del CCNL 1/4/99. La disciplina del nuovo contratto decentrato integrativo, pertanto, dovrà e potrà essere applicata soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dr. ssa Elena Torroni)